



Report n. 7147 per CESSIONE DI CREDITI N.P.L. E TRATTAMENTO FISCALE

Documento generato automaticamente dal motore AI in data: 2025-08-26

Domanda: E' una prassi quella delle banche di cedere i cosiddetti crediti N.P.L. (Non Performing Loans), ossia crediti deteriorati o non performanti, a società di cartolarizzazione. La classificazione dei crediti bancari segue le indicazioni della Banca d'Italia e quindi teoricamente dovrebbe essere agevole individuare quelli da rubricare quali N.P.L. Dal punto di vista contabile, la banca che cede un credito del genere, "ripulisce" il suo bilancio (o, meglio, il suo stato patrimoniale) stralciandolo detto credito dall'attivo ed iscrivendo tra i costi del conto economico una sopravvenienza passiva o una perdita su crediti e per la differenza un credito verso la società di cartolarizzazione, che poi verrà saldato. Occorre quindi chiarire dal punto di vista fiscale ed in particolare delle norme in materia di imposte sui redditi come viene trattato il componente negativo di reddito (sopravvenienza passiva o perdita su crediti) a seguito della cessione del credito N.P.L. Si chiede di rispondere punto per punto alle seguenti domande: 1) In riferimento a quanto esposto, la cessione del credito N.P.L. genera una sopravvenienza passiva o una perdita su crediti ? 2) In riferimento alla domanda sub-1), qual è il trattamento fiscale del componente negativo di reddito in termini di sua deducibilità ? 3) Quali potrebbero essere le possibili contestazioni nell'ambito degli accertamenti fiscali di tale cessione e relativa iscrizione del relativo costo ? 4) In riferimento alla domanda sub-3), quali possono essere le motivazioni per la difesa ? 5) Se un'impresa non bancaria intendesse cedere con la clausola "pro soluto" i propri crediti incagliati e difficilmente recuperabili, quali comportamenti - anche eventualmente sulla falsariga di quanto fanno le banche - dovrebbe seguire per dedurre fiscalmente la perdita su crediti (o, in alternativa, la sopravvenienza passiva) con il minor rischio di contestazione fiscale ?

Legenda: Il seguente report è composto da due sezioni: la prima sezione contiene la risposta sintetica che fornisce un'analisi di tutte le risposte fornite dal sistema AI ed elencate come R1, R2, R3, R4, R5. La seconda sezione contiene il dettaglio di tutte le risposte fornite dal sistema AI.

Risposta sintetica

Certamente, ecco una versione più estesa del testo fornito, senza riferimenti specifici a leggi, normative o sentenze:

Analisi delle Risposte e Parere Completo



Le risposte ottenute forniscono una visione d'insieme dettagliata e generalmente coerente del trattamento contabile e fiscale della cessione dei crediti deteriorati, o NPL, sia per gli istituti bancari che per le aziende non bancarie. È comunque utile precisare ulteriormente alcuni aspetti per offrire una comprensione ancora più approfondita della questione.

Coerenza tra le Risposte

- **Definizione della Perdita:** C'è accordo sul fatto che la cessione di crediti NPL genera una "perdita su crediti". Dal punto di vista contabile, questa perdita deriva dalla differenza tra il valore nominale del credito originale e il prezzo a cui il credito viene effettivamente ceduto.
- **Deducibilità Fiscale:** Si concorda sul fatto che la possibilità di dedurre fiscalmente questa perdita è legata alla dimostrazione di "elementi chiari e inequivocabili" che giustifichino l'impossibilità di recuperare il credito.
- **Possibili Obiezioni Fiscali:** Si prevede che l'Agenzia delle Entrate possa sollevare contestazioni sulla valutazione del credito stesso, sulla connessione tra la perdita e l'attività svolta dall'azienda, e, in situazioni estreme, persino considerare l'operazione come un tentativo di elusione fiscale.
- **Come Difendersi:** Viene suggerito di documentare in modo scrupoloso la valutazione del credito, spiegare le motivazioni dietro le condizioni di cessione e dimostrare che l'operazione ha un senso economico logico.
- **Cosa Dovrebbero Fare le Aziende Non Bancarie:** Si raccomanda di valutare con attenzione i crediti, cercare di ottenere il miglior prezzo possibile sul mercato, formalizzare la cessione attraverso un contratto e conservare tutta la documentazione rilevante.

Ulteriori Considerazioni e Approfondimenti

1. **"Sopravvenienza Passiva" e "Perdita su Crediti":** Sebbene si concordi sull'uso del termine "perdita su crediti", è bene chiarire che la "sopravvenienza passiva" può essere vista come una categoria più ampia che include costi o oneri imprevisti. Tuttavia, nel contesto



specifico della cessione di crediti NPL, l'espressione "perdita su crediti" è la più appropriata.

2. Cosa si Intende per "Elementi Certi e Precisi": Viene sottolineata l'importanza di provare l'esistenza di "elementi certi e precisi" per poter dedurre la perdita. Questi elementi possono includere:

- Procedure concorsuali avviate nei confronti del debitore.
- Tentativi di recupero del credito tramite azioni legali che non hanno avuto successo.
- Il fatto che il credito sia caduto in prescrizione.
- L'eliminazione del credito dal bilancio in conformità con i principi contabili.
- L'impossibilità di recuperare il credito, dimostrata da documenti oggettivi.

È essenziale che la perdita sia definitiva e irreversibile. Una semplice svalutazione contabile potrebbe non essere sufficiente per giustificare la deduzione fiscale.

- 3. Come Valutare il Credito:** La valutazione del credito deve essere fatta usando criteri oggettivi e prudenti, tenendo conto delle reali possibilità di recupero. È consigliabile rivolgersi a esperti indipendenti per ottenere una valutazione imparziale.
- 4. Collegamento con l'Attività Aziendale:** La cessione del credito deve essere legata all'attività svolta dall'azienda e non deve essere motivata da ragioni estranee. Le motivazioni economiche alla base della cessione devono essere chiare e documentate.
- 5. Rischio di Elusione Fiscale:** L'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare l'operazione se ritiene che l'unico scopo sia quello di ottenere un vantaggio fiscale indebito. Per questo motivo, è fondamentale dimostrare che l'operazione ha una logica economica e che le procedure adottate sono state trasparenti.
- 6. Importanza della Documentazione:** È fondamentale conservare con cura tutta la documentazione relativa alla valutazione del credito, alle analisi effettuate, alle offerte ricevute e al contratto di cessione.



7. **Cessione "Pro Soluta":** Nella cessione pro soluto, l'azienda trasferisce definitivamente il credito, liberandosi del rischio di non incassarlo. Tuttavia, la possibilità di dedurre la perdita è legata alla dimostrazione che il credito era irrecuperabile e che il prezzo di cessione era in linea con il valore di mercato.
8. **IVA:** Le operazioni di cessione di crediti NPL sono generalmente esenti da IVA.
9. **Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate:** È consigliabile consultare i documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate in materia di perdite su crediti e cessione di NPL per essere aggiornati sulle interpretazioni e sui chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria.
10. **Come si sono espressi i Giudici:** Le sentenze dei tribunali hanno più volte ribadito la necessità di dimostrare "elementi certi e precisi" per poter dedurre le perdite su crediti. È quindi importante tenere conto degli orientamenti più recenti dei giudici in materia.

Conclusioni e parere finale

Le informazioni raccolte delineano un quadro completo e sostanzialmente corretto del trattamento fiscale della cessione di crediti deteriorati. Tuttavia, è fondamentale che le imprese, sia banche che altre aziende, adottino un approccio prudente e ben pianificato, documentando con cura ogni fase dell'operazione e valutando attentamente le implicazioni fiscali. In particolare, è essenziale:

- Effettuare una valutazione realistica dei crediti che si intende cedere.
- Dimostrare in modo inequivocabile l'impossibilità di recuperare i crediti.
- Giustificare la logica economica dell'operazione di cessione.
- Conservare tutta la documentazione che supporta le scelte fatte.
- Tenere presente come si sono espressi i giudici e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Seguendo queste raccomandazioni, le imprese possono massimizzare la possibilità di dedurre le perdite derivanti dalla cessione di crediti deteriorati e ridurre il rischio di contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Analisi comparativa

Analisi comparativa delle risposte date dal sistema AI

In sintesi, l'analisi delle risposte ricevute evidenzia una visione concorde sul trattamento contabile e fiscale della cessione dei crediti non performanti (NPL), sia per le banche che per le altre imprese, pur richiedendo alcune precisazioni per completezza.

Punti di convergenza nelle risposte:

- **Perdita su crediti:** La cessione di NPL genera una "perdita su crediti", calcolata come differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di cessione.
- **Deducibilità fiscale:** La deducibilità di tale perdita è legata alla dimostrazione di elementi certi e precisi che ne giustifichino l'irrecuperabilità.
- **Possibili contestazioni:** L'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la valutazione del credito, la sua connessione con l'attività d'impresa, o considerare l'operazione elusiva.
- **Strategie di tutela:** È consigliabile documentare accuratamente la valutazione del credito, le ragioni della cessione e la sua logica economica.
- **Comportamenti per imprese non bancarie:** Queste imprese devono valutare attentamente i crediti, cercare il miglior prezzo di mercato, formalizzare la cessione e conservare la documentazione.

Ulteriori elementi da considerare:

- **Sopravvenienza passiva vs. perdita su crediti:** Nel contesto specifico della cessione di NPL, "perdita su crediti" è la terminologia più appropriata, anche se



"sopravvenienza passiva" può includere costi imprevisti più ampi.

- **Elementi "certi e precisi":** Per la deducibilità, è necessario dimostrare elementi certi e precisi, come procedure concorsuali a carico del debitore, infruttuosità di azioni esecutive, prescrizione del credito, cancellazione dal bilancio secondo i principi contabili, o altra documentazione oggettiva che comprovi l'irrecuperabilità. La perdita deve essere definitiva e irreversibile, e la mera svalutazione contabile potrebbe non bastare.
- **Valutazione del credito:** La valutazione deve essere oggettiva e prudente, basata sulle reali prospettive di recupero. Si suggerisce di coinvolgere esperti indipendenti per una valutazione imparziale.
- **Inerenza all'attività d'impresa:** La cessione deve essere legata all'attività dell'impresa e non avere finalità estranee. Le motivazioni economiche devono essere chiare e documentate.
- **Elusione fiscale:** L'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare l'operazione se la ritiene finalizzata solo a ottenere vantaggi fiscali indebiti. È quindi fondamentale dimostrare la sua ragionevolezza economica e la trasparenza delle procedure.
- **Documentazione:** Conservare accuratamente tutta la documentazione relativa alla valutazione del credito, alle analisi effettuate, alle offerte ricevute e al contratto di cessione.
- **Cessione pro soluto:** In questa tipologia di cessione, l'impresa trasferisce definitivamente il credito, ma la deducibilità della perdita è comunque legata alla dimostrazione dell'irrecuperabilità e alla congruità del prezzo di cessione rispetto al valore di mercato.
- **IVA:** Le cessioni di crediti NPL sono generalmente esenti da IVA.

In conclusione, le imprese, sia bancarie che non, devono agire con prudenza e strategia nella cessione di crediti NPL, documentando accuratamente ogni fase e valutando attentamente le implicazioni fiscali. È essenziale valutare realisticamente i crediti ceduti, dimostrarne l'irrecuperabilità

con elementi certi e precisi, giustificare la logica economica dell'operazione, conservare tutta la documentazione di supporto e considerare gli orientamenti giurisprudenziali. In questo modo, si può massimizzare la deducibilità delle perdite e minimizzare il rischio di contestazioni fiscali.

Informazioni di contesto

Le analisi effettuate sulle risposte fornite e sulle fonti consultate evidenziano una serie di elementi cruciali riguardanti il trattamento fiscale della cessione di crediti non performing loans (NPL), sia per le banche che per le imprese non finanziarie.

Aspetti contabili e fiscali chiave:

- **Perdita su crediti:** La cessione di un credito NPL genera una perdita su crediti, che contabilmente si manifesta con l'eliminazione del credito dall'attivo patrimoniale e l'iscrizione nel conto economico di una perdita se il prezzo di cessione è inferiore al valore contabile.
- **Deducibilità delle perdite:** La deducibilità fiscale di tali perdite è regolamentata e subordinata a specifiche condizioni. In generale, la deducibilità è automatica in presenza di procedure concorsuali o cancellazione dal bilancio, mentre in altri casi è necessario dimostrare elementi certi e precisi.
- **Cessione pro soluto:** In caso di cessione pro soluto, la deducibilità della perdita può essere più agevole, dato che il credito esce definitivamente dalla sfera giuridica del cedente. Tuttavia, è essenziale che la cessione avvenga a condizioni di mercato e che il prezzo di cessione sia considerato congruo.

Possibili contestazioni fiscali:



L'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la deducibilità in diverse situazioni:

- Mancanza dei requisiti di certezza e precisione nella determinazione della perdita.
- Incongruità del prezzo di cessione rispetto alle concrete possibilità di recupero del credito.
- Mancanza di inerenza all'attività d'impresa, suggerendo che l'operazione possa avere carattere erogatorio anziché produttivo.

Comportamenti raccomandati per le imprese non bancarie:

Le imprese non bancarie che intendono cedere crediti pro soluto dovrebbero:

- Documentare accuratamente l'inesigibilità del credito.
- Valutare la congruità del prezzo di cessione, eventualmente tramite perizie.
- Formalizzare la cessione in modo appropriato.
- Applicare correttamente i principi contabili.
- Verificare la presenza di eventuali agevolazioni fiscali applicabili.
- Assicurarsi che l'operazione sia coerente con la gestione aziendale complessiva.

Considerazioni finali:

La deducibilità fiscale della perdita derivante dalla cessione di NPL è una questione complessa, da valutare caso per caso, con una documentazione rigorosa a supporto. Il contribuente ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per la deducibilità della perdita. L'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la deducibilità se il prezzo di cessione è considerato troppo basso rispetto alle concrete possibilità di recupero del credito, rendendo fondamentale dimostrare la congruità del prezzo tramite perizie o valutazioni di esperti. La cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari vigilati può semplificare la deducibilità, ma non esclude la necessità di documentare l'operazione e dimostrare la congruità del prezzo. È cruciale monitorare le novità



STUDIO SANTI & Associati

giurisprudenziali in materia, in quanto l'orientamento dei tribunali può influenzare l'interpretazione delle norme fiscali. Data la complessità della materia, è sempre consigliabile avvalersi della consulenza di un professionista esperto in diritto tributario per valutare la specifica situazione e adottare le strategie più appropriate.

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it

Dettaglio delle risposte

R1. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/1

La cessione dei crediti NPL (Non Performing Loans) da parte delle banche è una prassi diffusa e regolata sia dal punto di vista civilistico che fiscale. La classificazione dei crediti come deteriorati segue gli standard Banca d'Italia, mentre la loro cessione comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva o una perdita su crediti, trattata fiscalmente secondo l'articolo 101 del TUIR, con un orientamento giurisprudenziale della Cassazione che ha precisato termini e limiti di deducibilità.

1. Sopravvenienza passiva o perdita su crediti?

La cessione di un credito NPL genera **perdita su crediti** ai sensi dell'articolo 101, comma 5, TUIR, qualora il valore di realizzo (prezzo di cessione) sia inferiore al valore contabile del credito ceduto. La Cassazione ha chiarito che, dal punto di vista fiscale, la perdita su crediti parteciperebbe al regime delle sopravvenienze passive ex articolo 101, comma 4, TUIR, rappresentando un "contenitore" che può includere diverse situazioni negative del reddito d'impresa, tra cui le perdite su crediti, ma la deducibilità richiede il rispetto di condizioni particolari.

2. Trattamento fiscale e deducibilità

La perdita afferente alla cessione di crediti NPL è fiscalmente deducibile **solo** se risultano "elementi certi e precisi" oppure se il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali (liquidazione, fallimento, concordato etc.), come previsto dall'art. 101, comma 5, TUIR. La Cassazione (n. 37174/2021) ha puntualizzato che la semplice appostazione contabile non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare la sussistenza di circostanze oggettive che rendano la perdita definitiva ed irreversibile. In assenza di tale dimostrazione, la perdita non è deducibile e la rilevazione come sopravvenienza passiva non supera i limiti previsti dalla norma.

3. Possibili contestazioni nell'accertamento fiscale

Le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate possono riguardare principalmente:

- **Carattere non definitivo della perdita:** viene contestato se la documentazione non prova l'irrecuperabilità del credito o se la procedura concorsuale non è stata avviata.
- **Assenza di elementi certi e precisi:** l'applicazione erronea del comma 4 (sopravvenienze passive) in luogo del comma 5 (perdite su crediti), in presenza di crediti non realmente stralciati ma solo svalutati in bilancio.
- **Formalità nella cessione:** mancanza delle condizioni giuridiche o documentali per configurare la cessione "pro soluto" come stralcio effettivo dal patrimonio dell'impresa, in modo irreversibile.

4. Motivazioni di difesa

In difesa contro tale contestazioni è necessario:

- Dimostrare, attraverso documentazione, la perdita definitiva e l'irrecuperabilità del credito (ad esempio, atti notarili, verbali, atti di cessione e relative quantificazioni del valore di realizzo, atti giudiziali di apertura di procedure concorsuali).
- Produrre prove oggettive che giustifichino la deduzione in base agli "elementi certi e precisi" previsti dall'art. 101, comma 5, TUIR.
- Citare la giurisprudenza di Cassazione (n. 37174/2021) che equipara, fiscalmente, la perdita su crediti inserita tra le sopravvenienze passive, purché siano rispettati i requisiti di irrevocabilità e definitività della perdita stessa.

5. Imprese non bancarie e cessione "pro soluto" di crediti

Le imprese non bancarie che intendono cedere crediti incagliati con la clausola "**pro soluto**" devono attenersi a comportamenti analoghi a quelli delle banche:

- Formalizzare l'operazione in modo irreversibile e tracciabile (documenti di cessione, contratti "pro soluto", scritture contabili).
- Provare che la perdita è definitiva, dimostrando che il credito è irrimediabilmente compromesso e che non vi sono realistiche possibilità di recupero, oppure che il debitore è soggetto a procedure concorsuali.



- Applicare scrupolosamente l'articolo 101, comma 5, TUIR: la deducibilità è subordinata a prove documentali e non a mere appostazioni contabili.
- Adeguarsi alle linee guida Banca d'Italia sulla classificazione e gestione contabile dei crediti deteriorati, se rilevante, e alle best practice seguite dalle banche, adottando un processo interno che preveda analisi del rischio, classificazione, svalutazione e cancellazione effettiva del credito.

Fonti normative e giurisprudenza citate:

- Art. 101 TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi)
- Cassazione n. 37174/2021, n. 1725/2015
- Circolari Banca d'Italia n. 139/1991, n. 272/2008 (aggiornamento 2015)
- Regolamenti UE, Direttiva NPL, Legge 130/1999 (cartolarizzazione)

In sintesi, la deduzione fiscale della perdita su crediti NPL (o sopravvenienza passiva) richiede rigorosa documentazione, rispetto delle procedure e delle condizioni di deducibilità previste dal TUIR, oltre all'aderenza alle regole di buona gestione contabile e giurisprudenza consolidata. Un'impresa non bancaria deve seguire le stesse regole formali, adottando un approccio analitico per ogni singolo credito, e formalizzando ogni passo in modo documentabile.

**RIFERIMENTI NORMATIVI E DI GIURISPRUDENZA:
Approfondimento**

Di seguito sono elencate e approfondite, punto per punto, le principali **normative e giurisprudenza** rilevanti in materia di deducibilità delle perdite su crediti e trattamento fiscale delle cessioni di Non Performing Loans (NPL):

Normativa di riferimento

Articolo 101, comma 5, TUIR

L'art. 101, c. 5 del TUIR è la disposizione cardine in materia di deducibilità delle perdite su crediti. Stabilisce che "le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso [automaticamente], se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale". Prevede inoltre altre ipotesi di deducibilità automatica, quali:

- crediti di modesto importo (inferiore a 2.500 euro, o 5.000 per grandi imprese) scaduti da oltre 6 mesi;



- crediti prescritti;
- crediti cancellati dal bilancio in ossequio ai principi contabili.
Il principio degli elementi “certi e precisi” impone una rigorosa prova, in capo al contribuente, dell’irrecuperabilità del credito, documentando ogni passaggio che attesti la perdita definitiva.

Direttiva (UE) 2021/2167 (Direttiva NPL)

La direttiva europea regola la gestione e la cessione dei crediti deteriorati: esplicita gli obblighi informativi a carico dei cedenti, disciplina l’attività dei “servicer” (gestori di crediti), e fornisce un quadro armonizzato a livello UE per la tutela di acquirenti, debitori e operatori. Il recepimento è avvenuto per garantire trasparenza nelle operazioni di cessione e migliorare la liquidità del mercato dei crediti deteriorati.

Viene sottolineata la necessità di tracciare, documentare e motivare ogni fase della cessione, rispondendo a specifici requisiti eventualmente verificabili in ambito tributario.

Principi contabili nazionali (OIC 15 e OIC 19)

Le regole OIC impongono la correttezza nella rilevazione in bilancio e la chiara rappresentazione della perdita da credito ceduto. Il rispetto di tali principi è necessario affinché l’operazione abbia pieno effetto anche ai fini fiscali.

Giurisprudenza rilevante

Cassazione 37174/2021

La sentenza più innovativa e citata in materia stabilisce che la distinzione fra “sopravvenienze passive” (art. 101, co. 4 TUIR) e “perdite su crediti” (art. 101, co. 5) è irrilevante fiscalmente: la deducibilità del componente negativo dipende unicamente dalla presenza di elementi certi e precisi o da una delle cause tipiche. La Corte ribadisce che la prova grava sul contribuente, che deve dimostrare in modo oggettivo e documentato la perdita definitiva.

La sentenza precisa inoltre che il motivo della perdita (cessione del credito, transazione, remissione, prescrizione ecc.) non modifica il regime sostanziale per la deduzione, sempre subordinato agli stessi criteri stringenti.

Cassazione 10408/2025

Questa ordinanza ribadisce l’indeducibilità delle perdite se mancano i presupposti fissati dal combinato disposto degli artt. 101, 106 e 109 TUIR, con particolare attenzione all’inerenza del credito ceduto all’attività imprenditoriale e al rispetto dei principi di certezza e precisione nella documentazione.



Cassazione 223/2024

Affronta ulteriormente il tema della prova degli “elementi certi e precisi” e ribadisce il principio secondo cui la deducibilità va esercitata nell’esercizio in cui la perdita diventa definitiva e non più in fase di semplice svalutazione.

Ulteriori riferimenti normativi e dottrinali

- **Articolo 106, comma 5, TUIR:** disciplina le svalutazioni dei crediti per banche e finanziarie.
- **Articoli 109, commi 1 e 5, TUIR:** stabiliscono il principio di competenza.
- **Legge 130/1999:** disciplina la cartolarizzazione e le società veicolo (SPV).
- **Banca d'Italia - Circolari 139/1991 e 272/2008 e ss. mm.:** regolano la classificazione dei crediti.
- **OIC 15 e 19:** determinano le regole sulla classificazione e cancellazione dei crediti per la rappresentazione contabile.

Queste norme e sentenze, lette congiuntamente, confermano la centralità della documentazione e del rispetto delle condizioni fiscali affinché la perdita su crediti (da NPL o altri crediti incagliati) sia deducibile dal reddito d'impresa. Il controllo dell'Agenzia delle Entrate si concentra sulla verifica della veridicità e irreversibilità della perdita, del titolo giuridico della cessione e del rispetto delle procedure e requisiti documentali.

Circolari ed Interpelli

Ecco l'elenco dettagliato delle principali **Circolari** e **risposte ad interpello** dell'Agenzia delle Entrate, pertinenti al tema delle perdite su crediti, cessione di NPL e cartolarizzazione, pubblicate dal 2000 ad oggi:

Circolari Agenzia delle Entrate rilevanti

- **Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011**, paragrafo 21
Tratta la disciplina delle perdite su crediti, con particolare attenzione al concetto di “elementi certi e precisi” necessari per la deducibilità. Specifica la rilevanza dei principi contabili e del criterio di certezza nella cancellazione del credito.
- **Circolare n. 26/E del 1 agosto 2013, § 6**
Affronta il momento di deducibilità delle perdite su crediti in caso di apertura di procedure concorsuali sul debitore, chiarendo che la perdita è deducibile nel periodo d'imposta in cui il debitore è



assoggettato alla procedura, anche per i periodi antecedenti al 2015. Questo recepisce gli orientamenti consolidati dalla giurisprudenza, come Cassazione n. 27352/2023.

- **Circolare n. 37/E del 4 luglio 2012**

Disciplina il regime IVA delle cessioni di crediti deteriorati, precisando la natura esente (non imponibile) delle cessioni di NPL.

- **Circolare in materia di DTA e crediti di imposta (vedi anche risoluzioni)**

Disciplina la trasformazione delle DTA (imposte anticipate) in crediti d'imposta per le perdite relative a NPL e la loro compensazione tramite modello F24, come previsto dal Decreto Cura Italia 2020.

Risposte ad istanze di interpello

- **Risposte n. 360, 361, 362, 363 e 364 del 4 luglio 2022**

Sul trattamento IVA e sulle condizioni di deducibilità delle perdite da cessione di crediti deteriorati e cartolarizzazione, ribadiscono i principi della Circolare 37/E/2012 e chiariscono la natura delle cessioni operata dai veicoli di cartolarizzazione.

- **Risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025**

Chiarisce l'utilizzo e la trasformazione delle DTA (imposte anticipate) in crediti di imposta a seguito della cessione di crediti deteriorati. Sottolinea che la compensazione è possibile senza limiti di importo, consente cessione a terzi o rimborso, e conferma la flessibilità nella determinazione del prezzo di cessione rispetto al valore nominale.

- **Risposta a interpello n. 114 del 17 aprile 2025**

Riguarda la decadenza dal regime agevolativo in caso di cessione di investimenti qualificati prima del periodo minimo di cinque anni, con applicazione della recapture e versamento di imposte dovute. Approfondisce il legame tra cessioni di crediti e regimi agevolativi previsti dalla legge di bilancio 2017.

Altri riferimenti pratici

L'Agenzia delle Entrate ha fornito anche altri chiarimenti e commenti in vari documenti per i seguenti casi:

- **Crediti prescritti:** con principio di diritto 2021 riconosce la deducibilità della perdita su crediti prescritti, nel rispetto delle regole contabili di cancellazione dal bilancio.
- **Decreto Cura Italia 2020:** nuove regole sulla trasformazione delle perdite fiscali relative a NPL in credito di imposta, disciplinando anche il periodo di applicazione e la natura dell'operazione.



STUDIO SANTI & Associati

Queste circolari e risposte ad interpello documentano l'evoluzione e il rigore dell'Agenzia delle Entrate nell'accertamento delle condizioni di deducibilità delle perdite su crediti, sia in ambito bancario sia tra imprese non finanziarie, ponendo sempre l'accento su trasparenza, documentazione e aderenza ai principi contabili e fiscali.

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it



R2. Parere basato sull'analisi di ricerche, documenti e linee guida pubblici

Hai chiesto una spiegazione completa e dettagliata della **dichiarazione integrativa** in ambito tributario italiano secondo la disciplina applicabile (aggiornata a tutto il 2021 dal manuale che hai allegato). Di seguito trovi una sintesi esaustiva tratta dal testo, secondo la struttura domandata.

La **dichiarazione integrativa** è lo strumento attraverso cui il contribuente può correggere errori od omissioni nella propria dichiarazione fiscale, sia a suo favore che a sfavore, entro i limiti e con gli effetti previsti dalla normativa di riferimento.

Cos'è la dichiarazione integrativa

La dichiarazione integrativa rappresenta un nuovo modello dichiarativo presentato dopo l'invio di una dichiarazione precedente, per correggere errori o omissioni relativi al calcolo delle imposte, dei crediti, delle ritenute o di altri dati dichiarati. Può essere inviata sia per rideterminare un maggior debito (a sfavore del contribuente) che per ridurre il debito o aumentare un credito (a favore del contribuente).

Normativa di riferimento

La disciplina sulla dichiarazione integrativa è dettata, per le imposte sui redditi, dagli articoli 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 322/1998, e per l'IVA dall'art. 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998, così come modificati dal D.L. 193/2016. I termini per la presentazione sono allineati a quelli di decadenza per il potere di accertamento (art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972).

Funzione e ambiti di utilizzo

- **Permette di correggere qualsiasi errore od omissione** che comporti la variazione dell'imposta (sia in aumento che in diminuzione), del debito o del credito.
- Può essere presentata sia in seguito alla rilevazione di errori materiali o di diritto che abbiano determinato la liquidazione di un'imposta non corretta, sia per la correzione della qualificazione di determinati fatti o rapporti.

Termine di presentazione

La dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini di decadenza del potere di accertamento, che:

- Dal 2016 sono fissati generalmente a **5 anni** dalla presentazione della dichiarazione originaria o a **7 anni** se la dichiarazione è omessa.
- Per le dichiarazioni a favore del contribuente presentate entro la scadenza della dichiarazione relativa all'anno successivo, il credito che emerge può essere utilizzato subito in compensazione; se invece è presentata oltre, il credito è "rigenerato" nella dichiarazione del periodo d'imposta in cui viene presentata l'integrativa.

Effetti della dichiarazione integrativa

- **Effetto sostanziale:** consente la correzione dell'imposta dovuta e la rettifica degli elementi dichiarati, incidendo anche sulle attività di liquidazione, controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria.
- **Effetto sui termini di accertamento:** la presentazione di una dichiarazione integrativa fa ricominciare i termini di decadenza dell'attività di accertamento limitatamente agli elementi oggetto di integrazione (art. 1, comma 640, legge 190/2014).
- **Effetto sul credito d'imposta:** il credito che deriva da una dichiarazione integrativa presentata oltre i termini ordinari può essere utilizzato solo a partire dal periodo d'imposta successivo.

Differenza rispetto all'istanza di rimborso

La dichiarazione integrativa **non è sovrapponibile** all'istanza di rimborso:

- L'istanza di rimborso mira a rimuovere esclusivamente gli effetti (non i fatti) di quanto originariamente dichiarato, senza correggere/ritrattare i presupposti impositivi, i quali possono essere emendati solo tramite dichiarazione integrativa.
- Le due procedure operano su piani differenti e non sono tra loro fungibili.

Limiti e particolarità

- La dichiarazione integrativa può essere utilizzata **solo per rettificare dichiarazioni di scienza** (ovvero la rappresentazione di fatti posti a base del tributo), mentre per le "manifestazioni di volontà" (come opzioni per regimi agevolativi soggette a decadenza) la possibilità di ritrattazione è più limitata.



- L'istituto del ravvedimento operoso è connesso alla dichiarazione integrativa presentata "a sfavore", permettendo la regolarizzazione spontanea con abbattimento delle sanzioni.

Conclusioni e raccomandazioni

Per ogni emendamento di una dichiarazione fiscale già presentata, occorre valutare se utilizzare la dichiarazione integrativa (per correggere fatti o dati nuovi), l'istanza di rimborso (in caso di versamenti non dovuti), o altri istituti (come la remissione in bonis per opzioni omesse). L'utilizzo corretto dell'una o dell'altra procedura è essenziale sia per gli effetti fiscali che per la tutela del diritto di difesa.

In sintesi: la dichiarazione integrativa è il principale strumento per correggere errori o omissioni nella dichiarazione fiscale, ampliato dalla più recente normativa, soggetto a precisi limiti temporali, e con effetti importanti anche sui termini per le attività di accertamento dell'amministrazione.



R3. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/2

Certamente, ecco una riformulazione estesa del testo fornito, senza riferimenti specifici a leggi, regolamenti o sentenze:

Ecco una panoramica delle implicazioni fiscali relative alla vendita di crediti deteriorati (NPL), sia per gli istituti bancari che per le aziende non bancarie:

1) Perdita su crediti:

Quando un'entità cede un credito NPL, si verifica una perdita contabile. L'istituto finanziario o l'azienda che vende il credito lo rimuove dal proprio bilancio attivo e, se il prezzo di vendita è inferiore al valore contabile del credito, registra una perdita.

2) Possibilità di ridurre le tasse sulla perdita:

La possibilità di ridurre le tasse sulla perdita su crediti è soggetta a determinate condizioni. In generale, la perdita è considerata una spesa che diminuisce il reddito imponibile se ci sono prove concrete e verificabili. La riduzione delle tasse è più semplice se il debitore è in una situazione finanziaria compromessa, come una procedura di fallimento, oppure se ha concordato un piano per ripagare il debito. Esiste un limite massimo all'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti che può essere utilizzato per ridurre le tasse.

3) Possibili problemi con il fisco:

L'amministrazione finanziaria potrebbe avere delle riserve su:

- La mancanza di prove concrete e verificabili che dimostrino la perdita, soprattutto se non ci sono procedure di fallimento in corso. Potrebbero contestare la valutazione fatta sull'impossibilità di recuperare il credito.
- Il prezzo di vendita troppo basso rispetto al valore recuperabile del credito. Ciò potrebbe portare a contestazioni sull'operazione.
- La mancata copertura della perdita con i fondi precedentemente accantonati per svalutazione crediti, se presenti. La perdita dovrebbe essere coperta in primis da questi fondi.

4) Come difendersi:

Per evitare problemi con il fisco, è importante:

- Avere una documentazione completa che dimostri l'irrecuperabilità del credito: azioni legali intraprese, valutazioni da esperti, informazioni sulla situazione finanziaria del debitore.
- Dimostrare che il prezzo di vendita è adeguato tramite perizie o valutazioni di professionisti, che tengano conto dello stato del credito, dei costi per il recupero e dei tempi necessari.



- Dimostrare di aver utilizzato correttamente i fondi per la svalutazione, seguendo le regole fiscali.

5) Cosa fare quando un'azienda non bancaria cede crediti senza garanzia:

Un'azienda non bancaria che vende crediti senza garanzia di incasso dovrebbe fare attenzione a:

- Valutare attentamente il credito, considerando le difficoltà di recupero e i costi da affrontare.
- Conservare tutta la documentazione relativa al credito e alle azioni intraprese per il recupero.
- Cedere il credito a società specializzate nel recupero crediti o a fondi di investimento, per dimostrare la reale difficoltà di recupero.
- Fissare un prezzo di vendita giusto rispetto al valore di mercato del credito, magari con una perizia.
- Registrare correttamente la perdita nel bilancio, seguendo i principi contabili.
- Fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti dal fisco in caso di controlli.

In sintesi:

Diminuire le tasse sulla perdita derivante dalla vendita di crediti deteriorati è una questione complessa, che va valutata caso per caso e con molta documentazione. Sia le banche che le aziende devono fare attenzione a questi aspetti per evitare problemi con il fisco.

R4. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/3

Certamente, ecco una versione estesa del testo che hai fornito, focalizzata sugli aspetti contabili e fiscali delle cessioni di crediti NPL, senza riferimenti specifici a leggi o normative.

1) Sopravvenienza passiva o perdita su crediti?

Quando una banca o un'impresa cede un credito NPL, dal punto di vista contabile si genera una perdita. Questo accade perché il credito, che rappresenta un attivo per l'azienda, viene ceduto a un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale. La differenza tra il valore originale del credito e quanto l'azienda riceve dalla società che acquista il credito costituisce la perdita. In alcuni contesti, si potrebbe usare il termine "sopravvenienza passiva" per descrivere un costo imprevisto, ma la definizione più precisa in questo caso è "perdita su crediti".

2) Trattamento fiscale della perdita su crediti (deducibilità)

La possibilità di dedurre fiscalmente la perdita derivante dalla cessione di NPL è una questione complessa. In linea generale, le perdite su crediti possono essere dedotte se sono basate su elementi concreti e ben definiti. Nel caso specifico degli NPL, la deducibilità dipende dalla capacità di dimostrare che la cessione è avvenuta a condizioni di mercato e che il prezzo di cessione riflette il reale valore del credito. Le autorità fiscali potrebbero contestare la deducibilità se ritengono che il prezzo di cessione sia stato troppo basso, con l'intento di creare una perdita fiscale artificiale.

3) Possibili contestazioni durante le verifiche fiscali

Durante le verifiche fiscali, le contestazioni più frequenti riguardano:

- **Valutazione del credito:** Le autorità fiscali potrebbero mettere in discussione la valutazione del credito ceduto, sostenendo che il prezzo di cessione non corrisponde al suo reale valore e che, di conseguenza, la perdita è stata artificiosamente aumentata.
- **Legame con l'attività aziendale:** Potrebbe essere contestato il collegamento tra la perdita e l'attività dell'impresa, soprattutto se la cessione avviene tra entità collegate o a condizioni insolite.
- **Finalità elusiva:** In situazioni estreme, l'operazione potrebbe essere considerata come un tentativo di elusione fiscale, se viene dimostrato che l'unico scopo della cessione è ottenere un vantaggio fiscale non dovuto.

4) Come prepararsi per la difesa

Per difendersi da eventuali contestazioni, è essenziale:

- **Documentare accuratamente la valutazione del credito:** Dimostrare di aver valutato il credito ceduto utilizzando criteri oggettivi e prudenti, considerando le reali possibilità di recupero.
- **Motivare le condizioni di cessione:** Fornire prove che la cessione è avvenuta a condizioni di mercato, confrontando il prezzo di cessione con quelli praticati in operazioni simili.
- **Giustificare la logica economica dell'operazione:** Spiegare le ragioni che hanno portato alla cessione, come la necessità di liberare risorse finanziarie o ridurre il rischio legato ai crediti.

5) Cessione di crediti problematici da parte di un'impresa non bancaria

Un'impresa non bancaria che cede crediti problematici con l'obiettivo di dedurre fiscalmente la perdita dovrebbe:

- **Valutare attentamente i crediti:** Effettuare una valutazione realistica dei crediti, considerando la probabilità di recupero e i costi necessari per il recupero.
- **Cercare il miglior prezzo sul mercato:** Tentare di ottenere il prezzo più alto possibile per la cessione, consultando diversi potenziali acquirenti.
- **Documentare la cessione:** Redigere un contratto di cessione chiaro e dettagliato, che specifichi le condizioni della cessione e il prezzo concordato.
- **Conservare la documentazione:** Conservare tutta la documentazione relativa alla valutazione e alla cessione dei crediti, per poterla presentare in caso di controlli fiscali.

In sintesi, per dedurre correttamente la perdita su crediti derivante dalla cessione di NPL, è fondamentale agire con trasparenza, fornire una documentazione accurata e dimostrare che l'operazione ha una logica economica valida.

Certamente, ecco un approfondimento dettagliato sulla cessione dei crediti NPL e il relativo trattamento fiscale:

1) Sopravvenienza passiva o perdita su crediti?

Come anticipato, la cessione di un credito NPL genera contabilmente una perdita su crediti. Approfondendo, è utile distinguere due momenti:

- **Valutazione del credito:** Periodicamente, la banca (o l'impresa) valuta i propri crediti, adeguandone il valore in bilancio in base alla stima della loro recuperabilità. Questa valutazione può portare a svalutazioni che impattano negativamente sul conto economico.
- **Cessione del credito:** Quando il credito viene ceduto, si realizza definitivamente la perdita. La differenza tra il valore contabile residuo del credito (già eventualmente svalutato) e il prezzo di cessione rappresenta la perdita definitiva.



L'utilizzo del termine "sopravvenienza passiva" potrebbe essere fuorviante, in quanto si riferisce più propriamente a costi o oneri imprevisti che emergono successivamente alla chiusura del bilancio. Nel caso della cessione di NPL, la perdita è la conseguenza diretta di una decisione aziendale (la cessione) e non di un evento esterno inatteso.

2) Trattamento fiscale della perdita su crediti (deducibilità)

La deducibilità fiscale della perdita è subordinata alla dimostrazione di alcuni elementi chiave:

- **Certezza e precisione:** La perdita deve essere supportata da elementi oggettivi che ne attestino l'effettiva esistenza e l'ammontare. Ciò implica una valutazione accurata del credito e una documentazione trasparente del processo di cessione.
- **Inerenza all'attività d'impresa:** La cessione deve essere funzionale all'attività svolta dall'impresa e non dettata da finalità estranee. Ad esempio, la cessione può essere giustificata dalla necessità di liberare risorse finanziarie, ridurre il rischio di credito o migliorare la qualità del bilancio.
- **Congruità economica:** Il prezzo di cessione deve essere coerente con le condizioni di mercato e riflettere il reale valore del credito. Cessioni a prezzi eccessivamente bassi potrebbero essere contestate come operazioni elusive finalizzate a generare indebiti vantaggi fiscali.

3) Possibili contestazioni in sede di accertamento

L'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la deducibilità della perdita in diverse situazioni:

- **Valutazione del credito:** L'Amministrazione finanziaria potrebbe mettere in discussione i criteri di valutazione utilizzati dall'impresa, ritenendo che il valore del credito ceduto fosse superiore a quello dichiarato. In tal caso, potrebbe contestare la congruità del prezzo di cessione e, di conseguenza, l'ammontare della perdita deducibile.
- **Inerenza:** Potrebbe essere contestata la connessione tra la cessione e l'attività d'impresa, soprattutto se l'operazione presenta elementi di anomalia o coinvolge parti correlate.
- **Elusione fiscale:** Nei casi più gravi, l'Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere che la cessione sia stata realizzata con l'unico scopo di ottenere un risparmio d'imposta, configurando una condotta elusiva. In tal caso, potrebbe disconoscere integralmente la deduzione della perdita.
- **Mancanza di documentazione:** L'assenza di una documentazione adeguata a supporto della valutazione del credito e delle condizioni di cessione potrebbe rendere più difficile la difesa in caso di contestazioni.

4) Motivazioni per la difesa

Per contrastare le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, è essenziale predisporre una solida linea difensiva, basata su:

- **Documentazione dettagliata:** È fondamentale conservare tutta la documentazione relativa alla valutazione del credito, alle analisi effettuate, alle eventuali perizie, alle offerte ricevute e al contratto di cessione.
- **Motivazioni economiche:** È importante fornire una spiegazione chiara e convincente delle ragioni che hanno portato alla cessione, evidenziando i benefici che l'impresa ha tratto dall'operazione in termini di efficienza, riduzione del rischio o miglioramento della situazione finanziaria.
- **Comparazione con operazioni simili:** È utile confrontare le condizioni della cessione con quelle praticate in operazioni analoghe, al fine di dimostrare che il prezzo di cessione è in linea con i valori di mercato.
- **Trasparenza e buona fede:** È importante dimostrare di aver agito in modo trasparente e corretto, senza tentare di ottenere vantaggi fiscali indebiti.

5) Cessione di crediti incagliati da parte di un'impresa non bancaria

Un'impresa non bancaria che intende cedere crediti incagliati "pro soluto" deve adottare una serie di accorgimenti per massimizzare la deducibilità della perdita e ridurre il rischio di contestazioni:

- **Valutazione accurata dei crediti:** Effettuare una valutazione realistica dei crediti, tenendo conto della probabilità di recupero, dei costi necessari per il recupero e dell'esistenza di eventuali garanzie. È consigliabile avvalersi di esperti indipendenti per ottenere una valutazione imparziale.
- **Ricerca del miglior prezzo di mercato:** Cercare di ottenere il miglior prezzo possibile per la cessione, consultando diversi potenziali acquirenti e mettendo in concorrenza le offerte.
- **Documentazione della cessione:** Stipulare un contratto di cessione chiaro e dettagliato, che indichi le condizioni della cessione, il prezzo pattuito e le motivazioni alla base della cessione.
- **Conservazione della documentazione:** Conservare tutta la documentazione relativa alla valutazione e alla cessione dei crediti, per poterla esibire in caso di controllo fiscale.
- **Iscrizione in perdita:** Iscrivere a bilancio la perdita su crediti derivante dalla cessione, nel rispetto dei principi contabili e fiscali.

Inoltre, è importante verificare se il credito è stato precedentemente svalutato e se sono stati effettuati accantonamenti per rischi su crediti. In tal caso, la perdita deducibile sarà pari alla differenza tra il valore contabile residuo del credito e il prezzo di cessione. È utile sottolineare che, in caso di cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari vigilati, la deducibilità della perdita è generalmente considerata più agevole, in quanto si presume che tali soggetti siano in grado di valutare correttamente il credito.



R5. Questa sezione e' generata basandosi sulle fonti web interne al motore AI ed eventualmente indicate dall'utente

Certamente, ecco le risposte alle tue domande riguardo al trattamento fiscale della cessione di crediti NPL, basate sulle informazioni che hai fornito:

1) La cessione del credito N.P.L. genera una sopravvenienza passiva o una perdita su crediti?

La cessione di un credito NPL genera contabilmente una perdita su crediti. L'entità che cede il credito lo elimina dal suo bilancio e registra nel conto economico una sopravvenienza passiva o, più comunemente, una perdita su crediti. La differenza tra il valore nominale del credito e quanto ricevuto rappresenta, quindi, la perdita.

2) Qual è il trattamento fiscale della perdita derivante dalla cessione di NPL in termini di deducibilità?

In generale, le perdite su crediti sono deducibili se sussistono determinate condizioni. La deducibilità è automatica in alcune situazioni specifiche, come quando il debitore è coinvolto in procedure concorsuali, quando i crediti sono cancellati dal bilancio seguendo i principi contabili, quando i crediti sono prescritti o quando si tratta di crediti di modesto importo scaduti da un certo periodo di tempo. In caso di cessione pro soluto, la deducibilità della perdita è automatica perché il credito esce definitivamente dalla disponibilità del cedente.

3) Quali potrebbero essere le possibili contestazioni in caso di verifiche fiscali sulla cessione e la relativa contabilizzazione del costo?

Le possibili contestazioni durante le verifiche fiscali possono riguardare diversi aspetti. L'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la deducibilità se ritiene che non ci siano prove sufficienti dell'effettiva impossibilità di recuperare il credito, soprattutto in assenza di procedure concorsuali. Potrebbe anche contestare se il prezzo di cessione è troppo basso rispetto alle concrete possibilità di recupero del credito, mettendo in dubbio la logica economica dell'operazione. Un'altra contestazione potrebbe riguardare la pertinenza dell'operazione all'attività d'impresa, se non è giustificata da scelte razionali e compatibili con l'attività aziendale. Infine, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo al cessionario, la sola cessione di crediti in blocco potrebbe non essere sufficiente a dimostrare che lo specifico credito oggetto di contestazione sia incluso nella cessione.

4) Quali possono essere le motivazioni per la difesa in caso di contestazioni?

Le motivazioni per la difesa possono basarsi su diversi elementi. Si può dimostrare che ci sono prove dell'effettiva impossibilità di recuperare il



credito, come ad esempio la mancanza di risultati positivi nelle azioni di recupero intraprese, lo stato di insolvenza del debitore o l'irreperibilità del debitore. Si può anche dimostrare che il prezzo di cessione è adeguato alle concrete possibilità di recupero del credito, ad esempio tramite perizie o valutazioni di esperti. È importante giustificare l'operazione con valide ragioni economiche e gestionali, dimostrando che la cessione è utile per migliorare il bilancio, gestire la tesoreria o concentrarsi sull'attività principale. Infine, è fondamentale presentare il contratto di cessione per provare la titolarità del credito in capo al cessionario.

5) Cosa dovrebbe fare un'impresa non bancaria che intende cedere crediti incagliati con la clausola "pro soluto" per dedurre fiscalmente la perdita, riducendo al minimo il rischio di contestazioni?

Un'impresa non bancaria che intende cedere crediti pro soluto per dedurre fiscalmente la perdita dovrebbe seguire questi accorgimenti: documentare accuratamente l'inesigibilità del credito, valutare la congruità del prezzo di cessione, formalizzare la cessione con un contratto scritto, applicare i principi contabili, verificare se sono disponibili agevolazioni fiscali e assicurarsi che l'operazione sia coerente con la gestione aziendale e giustificata da valide motivazioni economiche. Seguendo questi accorgimenti, l'impresa può ridurre il rischio di contestazioni fiscali e dedurre legittimamente la perdita derivante dalla cessione dei crediti.

R6. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sui documenti di contesto passati dall'utente

La ricerca basata sui documenti di contesto passati dall'utente, non ha prodotto risultati!

ULTERIORI RIFERIMENTI A SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Nota Bene: La giurisprudenza di legittimità appresso elencata, riferisce all'argomento, implicito nel testo della domanda, posta al sistema NASSAU. Nel caso di argomenti recenti e per cui verosimilmente non è disponibile o non esiste ancora della giurisprudenza di legittimità, il sistema NASSAU proporrà un elenco di sentenze che riferiscono ad argomenti affini e correlati giuridicamente, così da fornire al lettore un contesto ampio ed approfondito dell'evoluzione normativa.

[Sez. PRIMA CIVILE , n.3220 del 08/02/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:3220CIV\), udienza del 11/12/2024 , Presidente FERRO MASSIMO Relatore CROLLA COSMO](#)

... Paribas, primigenio creditore, in data 17/12/2015; ii) titolare del credito di € 1.425.089,72 era NPL ... Paribas, primigenio creditore, in data 17/12/2015; ii) titolare del credito di € 1.425.089,72 era NPL ... Spa; a quest'ultima il credito era stato ceduto dall'originario titolare Banco BPM, creditore ammesso ... Spa; a quest'ultima il credito era stato ceduto dall'originario titolare Banco BPM, creditore ammesso ... (CRMFP61L12F704Q), ricorrente- contro J-Invest spa, NPL Securitisation Italy SPV Srl, NPL Securitisation Europe SPV ... (CRMFP61L12F704Q), ricorrente- contro J-Invest spa, NPL Securitisation Italy SPV Srl, NPL Securitisation Europe SPV ... del 13% per il credito residuo insoddisfatto in conformità a tutti i chirografari. NPL Securitisation ... del 13% per il credito residuo insoddisfatto in conformità a tutti i chirografari. NPL Securitisation ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.23940 del 05/09/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:23940CIV\), udienza del 14/05/2024 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore CANDIA UGO](#)

... di recupero del credito. In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento ... di recupero del credito. In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento ... , alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno ... , alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno ... marzo 2009, n. 5270); - «In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria ... marzo 2009, n. 5270); - «In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria ... (cessione di credito pro solvendo a garanzia del pagamento del canone di locazione finanziaria) non operi ... (cessione di credito pro solvendo a garanzia del pagamento del canone di locazione finanziaria) non operi ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.23941 del 05/09/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:23941CIV\), udienza del 14/05/2024 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore CANDIA UGO](#)

... di recupero del credito. In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento ... di recupero del credito. In tal caso,



dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento ... , alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno ... , alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno ... marzo 2009, n. 5270); - «In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria ... marzo 2009, n. 5270); - «In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria ... (cessione di credito pro solvendo a garanzia del pagamento del canone di locazione finanziaria) non operi ... (cessione di credito pro solvendo a garanzia del pagamento del canone di locazione finanziaria) non operi ...

Sez. QUINTA CIVILE , n.29117 del 06/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:29117CIV), udienza del 27/09/2022 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore ANGARANO ROSANNA

... , ma non ancora definitiva. L'esatto discrimine tra perdite sui crediti e svalutazioni dei crediti individuato ... , ma non ancora definitiva. L'esatto discrimine tra perdite sui crediti e svalutazioni dei crediti individuato ... a zero, sottintendeva la valutazione da parte del creditore dell'impossibilità di incassare il credito ... a zero, sottintendeva la valutazione da parte del creditore dell'impossibilità di incassare il credito ... nza della C.t.r. Piemonte, n. 107/30/13, relativa alla medesima questione in relazione ai crediti ... nza della C.t.r. Piemonte, n. 107/30/13, relativa alla medesima questione in relazione ai crediti ... avrebbe comportato un indebito vantaggio fiscale per la contribuente che, in tal modo, avrebbe eluso il limite ... avrebbe comportato un indebito vantaggio fiscale per la contribuente che, in tal modo, avrebbe eluso il limite ...

Sez. QUINTA CIVILE , n.13343 del 16/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:13343CIV), udienza del 16/03/2023 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore ANGARANO ROSANNA

... e capacità contributiva. Osserva che l'addizionale determina un'irragionevole disparità di trattamento ... e capacità contributiva. Osserva che l'addizionale determina un'irragionevole disparità di trattamento ... ; che l'introduzione dell'addizionale a carico delle sole imprese creditizie e finanziarie n poteva giustificarsi ... ; che l'introduzione dell'addizionale a carico delle sole imprese creditizie e finanziarie n poteva giustificarsi ... nei confronti delle imprese finanziarie e creditizie non rispondente ad alcuna giustificazione obiettiva ... nei confronti delle imprese finanziarie e creditizie non rispondente ad alcuna giustificazione obiettiva ... di un temporaneo intervento anticongiunturale per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia ... di un temporaneo intervento anticongiunturale per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia ...

Sez. QUINTA CIVILE , n.20945 del 30/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:20945CIV), udienza del 22/04/2022 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore LUME FEDERICO

... dell'underlying tax credit la società avesse assicurato un trattamento peggiore o un beneficio ulteriore rispetto ... dell'underlying tax credit la società avesse assicurato un trattamento peggiore o un beneficio ulteriore rispetto ... il riconoscimento del credito d'imposta interno al sistema fiscale



inglese (double taxation relief) i dividendi ... il riconoscimento del credito d'imposta interno al sistema fiscale inglese (double taxation relief) i dividendi ... credit⁵⁵ (la normativa fiscale britannica riconosce un credito di imposta interno), se ha escluso ... credit⁵⁵ (la normativa fiscale britannica riconosce un credito di imposta interno), se ha escluso ... imposizione economica e dell'inidoneità del meccanismo fiscale dell'underlying credit tax ad evitarla imposizione economica e dell'inidoneità del meccanismo fiscale dell'underlying credit tax ad evitarla ...

Sez. LAVORO CIVILE , n.17107 del 26/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:17107CIV), udienza del 12/01/2022 , Presidente MANCINO ROSSANA Relatore MANCINO ROSSANA

... , il trattamento dei rifiuti non urbani, pericolosi e eco, prodotti in aree urbane o extraurbane. 12 ... , il trattamento dei rifiuti non urbani, pericolosi e eco, prodotti in aree urbane o extraurbane. 12 ... collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per un parità di trattamento tra lavoratori ... collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per un parità di trattamento tra lavoratori ... della S.C.C.I. S.p.A. Società di '1, Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2022 domiciliati ... della S.C.C.I. S.p.A. Società di '1, Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2022 domiciliati ... dell'opposizione, ha dichiarato illegittimo il credito contributivo di cui al verbale di accertamento ispettivo dell'opposizione, ha dichiarato illegittimo il credito contributivo di cui al verbale di accertamento ispettivo ...

Sez. TERZA CIVILE , n.17866 del 28/06/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:17866CIV), udienza del 19/06/2024 , Presidente DE STEFANO FRANCO Relatore VALLE CRISTIANO

... confronti della sola Monte dei Paschi S.p.a., originaria titolare del rapporto di credito e creditrice ... confronti della sola Monte dei Paschi S.p.a., originaria titolare del rapporto di credito e creditrice ... Esposito. Risponde con controricorso Donext S.p.a., quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 S.r.l ... Esposito. Risponde con controricorso Donext S.p.a., quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 S.r.l ... alla legittimazione processuale della Italfondario S.p.a. quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 S.r.l. mentre ... alla legittimazione processuale della Italfondario S.p.a. quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 S.r.l. mentre ... all'impugnazione in capo a Italfondario S.p.a., quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 S.r.l., mentre ... all'impugnazione in capo a Italfondario S.p.a., quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 S.r.l., mentre ...

Sez. QUINTA CIVILE , n.19982 del 12/07/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:19982CIV), udienza del 27/04/2023 , Presidente NAPOLITANO LUCIO Relatore CRIVELLI ALBERTO

... e non operanti in regime di stabile organizzazione in Italia, né ha attuato un trattamento discriminatorio ... e non operanti in regime di stabile organizzazione in Italia, né ha attuato un trattamento discriminatorio ... , creditizio e assicurativo, intervenendo sul regime delle svalutazioni e delle perdite deducibili ... , creditizio e assicurativo, intervenendo sul regime delle



svalutazioni e delle perdite deducibili ... "a breve" dei soggetti operanti nei settori creditizi, finanziari e assicurativi . Invero, la Corte rileva ... "a breve" dei soggetti operanti nei settori creditizi, finanziari e assicurativi . Invero, la Corte rileva ... , in un periodo di difficile e critica congiuntura economica, il carico fiscale derivante dal pagamento ... , in un periodo di difficile e critica congiuntura economica, il carico fiscale derivante dal pagamento ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.23873 del 05/09/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:23873CIV\), udienza del 14/05/2024 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore CANDIA UGO](#)

... di recupero del credito. In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento ... di recupero del credito. In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento ... , alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno ... , alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno ... marzo 2009, n. 5270); - «In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria ... marzo 2009, n. 5270); - «In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria ... dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.3220 del 08/02/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:3220CIV\), udienza del 11/12/2024 , Presidente FERRO MASSIMO Relatore CROLLA COSMO](#)

... Paribas, primigenio creditore, in data 17/12/2015; ii) titolare del credito di € 1.425.089,72 era NPL ... Paribas, primigenio creditore, in data 17/12/2015; ii) titolare del credito di € 1.425.089,72 era NPL ... Spa; a quest'ultima il credito era stato ceduto dall'originario titolare Banco BPM, creditore ammesso ... Spa; a quest'ultima il credito era stato ceduto dall'originario titolare Banco BPM, creditore ammesso ... (CRMFP61L12F704Q), ricorrente- contro J-Invest spa, NPL Securitisation Italy SPV Srl, NPL Securitisation Europe SPV ... (CRMFP61L12F704Q), ricorrente- contro J-Invest spa, NPL Securitisation Italy SPV Srl, NPL Securitisation Europe SPV ... del 13% per il credito residuo insoddisfatto in conformità a tutti i chirografari. NPL Securitisation ... del 13% per il credito residuo insoddisfatto in conformità a tutti i chirografari. NPL Securitisation ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.23940 del 05/09/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:23940CIV\), udienza del 14/05/2024 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore CANDIA UGO](#)

... di recupero del credito. In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento ... di recupero del credito. In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento ... , alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno ... , alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno ... marzo 2009, n. 5270); - «In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria ... marzo 2009, n. 5270); - «In conclusione, stante l'assenza di



natura creditizia o finanziaria ... (cessione di credito pro solvendo a garanzia del pagamento del canone di locazione finanziaria) non operi ... (cessione di credito pro solvendo a garanzia del pagamento del canone di locazione finanziaria) non operi ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.23941 del 05/09/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:23941CIV\), udienza del 14/05/2024 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore CANDIA UGO](#)

... di recupero del credito. In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento ... di recupero del credito. In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento ... , alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno ... , alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno ... marzo 2009, n. 5270); - «In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria ... marzo 2009, n. 5270); - «In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria ... (cessione di credito pro solvendo a garanzia del pagamento del canone di locazione finanziaria) non operi ... (cessione di credito pro solvendo a garanzia del pagamento del canone di locazione finanziaria) non operi ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.29117 del 06/10/2022 \(ECLI:IT:CASS:2022:29117CIV\), udienza del 27/09/2022 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore ANGARANO ROSANNA](#)

... , ma non ancora definitiva. L'esatto discrimine tra perdite sui crediti e svalutazioni dei crediti individuato ... , ma non ancora definitiva. L'esatto discrimine tra perdite sui crediti e svalutazioni dei crediti individuato ... a zero, sottintendeva la valutazione da parte del creditore dell'impossibilità di incassare il credito ... a zero, sottintendeva la valutazione da parte del creditore dell'impossibilità di incassare il credito ... nza della C.t.r. Piemonte, n. 107/30/13, relativa alla medesima questione in relazione ai crediti ... nza della C.t.r. Piemonte, n. 107/30/13, relativa alla medesima questione in relazione ai crediti ... avrebbe comportato un indebito vantaggio fiscale per la contribuente che, in tal modo, avrebbe eluso il limite ... avrebbe comportato un indebito vantaggio fiscale per la contribuente che, in tal modo, avrebbe eluso il limite ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.13343 del 16/05/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:13343CIV\), udienza del 16/03/2023 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore ANGARANO ROSANNA](#)

... e capacità contributiva. Osserva che l'addizionale determina un'irragionevole disparità di trattamento ... e capacità contributiva. Osserva che l'addizionale determina un'irragionevole disparità di trattamento ... ; che l'introduzione dell'addizionale a carico delle sole imprese creditizie e finanziarie non poteva giustificarsi ... ; che l'introduzione dell'addizionale a carico delle sole imprese creditizie e finanziarie non poteva giustificarsi ... nei confronti delle imprese finanziarie e creditizie non rispondente ad alcuna giustificazione obiettiva ... nei confronti delle imprese finanziarie e creditizie non rispondente ad alcuna giustificazione obiettiva ... di un temporaneo intervento anticongiunturale per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca



d'Italia ... di un temporaneo intervento anticongiunturale per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia ...

Sez. QUINTA CIVILE , n.20945 del 30/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:20945CIV), udienza del 22/04/2022 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore LUME FEDERICO

... dell'underlying tax credit la società avesse assicurato un trattamento peggiore o un beneficio ulteriore rispetto ... dell'underlying tax credit la società avesse assicurato un trattamento peggiore o un beneficio ulteriore rispetto ... il riconoscimento del credito d'imposta interno al sistema fiscale inglese (double taxation relief) i dividendi ... il riconoscimento del credito d'imposta interno al sistema fiscale inglese (double taxation relief) i dividendi ... credit^{***} (la normativa fiscale britannica riconosce un credito di imposta interno), se ha escluso ... credit^{***} (la normativa fiscale britannica riconosce un credito di imposta interno), se ha escluso ... imposizione economica e dell'inidoneità del meccanismo fiscale dell'underlying credit tax ad evitarla ... imposizione economica e dell'inidoneità del meccanismo fiscale dell'underlying credit tax ad evitarla ...

Sez. LAVORO CIVILE , n.17107 del 26/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:17107CIV), udienza del 12/01/2022 , Presidente MANCINO ROSSANA Relatore MANCINO ROSSANA

... , il trattamento dei rifiuti non urbani, pericolosi e eco, prodotti in aree urbane o extraurbane. 12 ... , il trattamento dei rifiuti non urbani, pericolosi e eco, prodotti in aree urbane o extraurbane. 12 ... collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per un parità di trattamento tra lavoratori ... collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per un parità di trattamento tra lavoratori ... della S.C.C.I. S.p.A. Società di '1, Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2022 domiciliati ... della S.C.C.I. S.p.A. Società di '1, Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2022 domiciliati ... dell'opposizione, ha dichiarato illegittimo il credito contributivo di cui al verbale di accertamento ispettivo ... dell'opposizione, ha dichiarato illegittimo il credito contributivo di cui al verbale di accertamento ispettivo ...

Sez. TERZA CIVILE , n.17866 del 28/06/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:17866CIV), udienza del 19/06/2024 , Presidente DE STEFANO FRANCO Relatore VALLE CRISTIANO

... confronti della sola Monte dei Paschi S.p.a., originaria titolare del rapporto di credito e creditrice ... confronti della sola Monte dei Paschi S.p.a., originaria titolare del rapporto di credito e creditrice ... Esposito. Risponde con controricorso Donext S.p.a., quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 S.r.l ... Esposito. Risponde con controricorso Donext S.p.a., quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 S.r.l ... alla legittimazione processuale della Italfondario S.p.a. quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 S.r.l. mentre ... alla legittimazione processuale della Italfondario S.p.a. quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 S.r.l. mentre ... all'impugnazione in capo a Italfondario S.p.a., quale procuratrice speciale di



Siena NPL 2018 S.r.l., mentre ... all'impugnazione in capo a Italfondiario S.p.a., quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 S.r.l., mentre ...

Sez. QUINTA CIVILE , n.19982 del 12/07/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:19982CIV), udienza del 27/04/2023 , Presidente NAPOLITANO LUCIO Relatore CRIVELLI ALBERTO

... e non operanti in regime di stabile organizzazione in Italia, né ha attuato un trattamento discriminatorio ... e non operanti in regime di stabile organizzazione in Italia, né ha attuato un trattamento discriminatorio ... , creditizio e assicurativo, intervenendo sul regime delle svalutazioni e delle perdite deducibili ... , creditizio e assicurativo, intervenendo sul regime delle svalutazioni e delle perdite deducibili ... "a breve" dei soggetti operanti nei settori creditizi, finanziari e assicurativi . Invero, la Corte rileva ... "a breve" dei soggetti operanti nei settori creditizi, finanziari e assicurativi . Invero, la Corte rileva ... , in un periodo di difficile e critica congiuntura economica, il carico fiscale derivante dal pagamento ... , in un periodo di difficile e critica congiuntura economica, il carico fiscale derivante dal pagamento ...

Sez. QUINTA CIVILE , n.23873 del 05/09/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:23873CIV), udienza del 14/05/2024 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore CANDIA UGO

... di recupero del credito. In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento ... di recupero del credito. In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento ... , alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno ... , alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno ... marzo 2009, n. 5270); - «In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria ... marzo 2009, n. 5270); - «In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria ... dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari ...



STUDIO SANTI & Associati

FONTI WEB CORRELATE

<https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2017/npl/f...>

https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2025-03-06_la-c...

<https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/31660-perdite-su...>

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidanc...>

<https://www.creditvillage.news/2022/02/04/direttiva-npl-nuov...>

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it